

XLI.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni* — *Congedi* — *Omaggi* — *Discussione sul progetto di legge per l'approvazione del contratto colla Camera di commercio di Firenze per l'adattamento di un locale ad uso di Borsa* — *Osservazione del Senatore Lauzi* — *Adozione dell'articolo unico del progetto* — *Discussione sul progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile* — *Discorso del Senatore Arnulfo contro il progetto* — *Osservazioni dei Senatori Pareto e Gruvina nello stesso senso* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e più tardi interviene anche il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale viene approvato.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3390. I fabbricanti di tessuti serici della città di Torino, sottopongono al Senato alcune osservazioni circa alla diminuzione sancita nel trattato di commercio colla Francia sui diritti d'importazione di tessuti serici in Italia e fanno istanza perchè non venga ammessa la relativa tariffa.

N. 3391. Il Consiglio comunale di Marsala (Sicilia) domanda che venga respinto il progetto di legge sul dazio di consumo.

N. 3392. Tre impiegati dell'Archivio provinciale di Palermo domandano che venga migliorata la loro condizione (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

N. 3393. Il Consiglio comunale di Scarperia (Toscana) in adesione alla deliberazione del Consiglio comunale del Bagno a Ripoli, domanda che siano prese in con-

siderazione alcune proposte che inoltra in ordine alla legge sul congruimento dell'imposta fondiaria.

N. 3394. La Camera di commercio di Ascoli-Piceno domanda che venga conservato il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

N. 3395. La camera di commercio di Bergamo, sottopone al Senato alcune considerazioni sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.

N. 3396. I volontari di statistica presso l'ufficio di Prefettura di Firenze fanno istanza perchè dal Governo siano riconosciuti i diritti da essi acquistati coll'opera gratuita prestata in quel ramo di servizio da quasi due anni.

N. 3397. Il Consiglio comunale di Trani (Terra di Bari) fa istanza che nel progetto di legge sul Dazio di consumo s'introducano alcune modificazioni, onde alleviare il peso soverchio collo stesso imposto ai Comuni.

N. 3398. La Giunta Municipale di Partinico (Palermo), rassegna al Senato in un giornale a stampa legalizzato dal Sindaco quattro distinte petizioni riguardanti la prima la ferrovia da Palermo a Trapani, la seconda lo scioglimento delle enfiteusi; la terza modificazioni alla legge elettorale politica, e la quarta la cessazione delle tasse d'insegnamento.

N. 3399. Maria Macellaro vedova Messo di Polignano a Mare, domanda l'esenzione dal militare servizio del suo figlio Vitantonio dal quale dice trarre il suo unico

sostentamento (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

N. 3400. Parecchi commercianti di Livorno (Toscana), ai quali si unisce pure la Camera di commercio della stessa città, domandano l'abolizione del decreto 30 agosto 1863, col quale viene elevata al doppio la tassa d'esportazione degli atracci all'estero.

Il Senatore, *Segretario, Cibrario* dà lettura delle lettere dei Senatori Sagarriga, Avossa, Imperiali, Arrivabene, Dabormida, Colonna Andrea, Scovuzzo, Dalla Valle Bellelli, Bonelli e Marsili, colle quali chi per motivi di salute o di famiglia, chi per ragioni d'ufficio chiedono un congedo che loro viene accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

L'avvocato De Rossi, di parecchie copie d'un suo opuscolo *Della Riforma legislativa sul matrimonio nel regno d'Italia*.

La Camera di commercio ed arti di Lucca, delle sue *Osservazioni sul progetto di Statuto per la Banca di Italia*.

L'avvocato I. Rignano, di una quantità di copie delle sue *Osservazioni sull'Art. 142 del nuovo Codice civile*.

Il signor Fiasella Augusto, di 40 copie delle sue *Osservazioni sull'Amministrazione di pubblica sicurezza*.

Il Ministro della Guerra, di 220 copie della *Relazione sul risulamento degli esami d'ammissione agli Istituti superiori militari per l'anno 1863 1864*.

Il Ministro delle Finanze, di 300 esemplari della *Difesa dell'ingegnere Carlo Possenti sul progetto di legge di conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria*.

Il dottore Giovanni Caccialupi, d'una copia del suo *Discorso sulla naturalità lombarda ne' rapporti politici anagrafici*.

Il signor Eugenio Cano, d'alcune copie d'un suo opuscolo intitolato: *Gesù non è il Cristo?*

Il Ministro d'Agricoltura e Commercio, di sei esemplari della *Statistica topografica della popolazione del Regno d'Italia*.

Il signor A. Plebano, d'una quantità di copie d'un suo scritto per titolo: *Il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria ed i suoi oppositori*.

La Direzione del giornale *Le Massime del Registro*, di otto esemplari d'una pubblicazione circa *I prodotti delle tasse di registro, bollo e simili nel 1863*.

Il prefetto di Girgenti, d'una copia degli *Atti di quel Consiglio Provinciale della sessione ordinaria del 1862*.

Il geometra Giovenale Trossarelli, di 150 copie di un suo scritto sul *Conguaglio dell'imposta fondiaria*.

Il professore Gerolamo Boccardo, di 250 copie delle sue *Considerazioni sulla Banca d'Italia*.

Il cav. Domenico Martines, d'un suo scritto intitolato: *Scienza e virtù di Giuseppe Luigi Lagrangia da Torino*.

La Camera di commercio ed arti di Catania, di dieci copie delle sue *Osservazioni sul progetto di Statuto della nuova Banca d'Italia*.

La Camera di Commercio ed Arti di Torino di 250 copie delle sue *Osservazioni al progetto di legge sulla Banca*

d'Italia e di altrettanti esemplari delle *Osservazioni sul Trattato di commercio e di navigazione colla Francia*.

Il sindaco di Reggio (Emilia), di quattro esemplari del *Resoconto morale di quella Giunta municipale*.

Il signor Carlo Gallaroli, delle sue *Considerazioni sui danni della burocrazia*.

La Deputazione provinciale di Forlì di due copie degli *atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni straordinarie 16, 21 e 22 gennaio e 11 maggio 1863*.

Il signor Luigi Silvestrelli, deputato di 250 copie d'un suo lavoro *sulla questione cavollina in Italia*.

Il provveditore dei Monti riuniti di Siena, di 200 copie di *Prospetti statistici pel Monte dei Paschi*.

Il gonfaloniere di Livorno, di 150 esemplari della *deliberazione di quel Consiglio generale intorno al progetto di legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria*.

Il Ministro d'Agricoltura e Commercio, della 17^{ma} dispensa della *descrizione e dei disegni delle macchine e procedimenti nei quali si accordarono attestati di privativa nel 1° semestre 1863*.

Il cavaliere Carlo Campana, di due copie d'un suo scritto intitolato: *Delle scienze e delle lettere in Toscana sullo scorcio del XVIII secolo*.

La deputazione provinciale di Brescia, di quattro esemplari degli *atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1863*.

Il signor Nicola Carlo Tamburini, provveditore agli studi di Brescia, di 150 esemplari d'una *rappresentanza al Re della Deputazione provinciale d'Ascoli Piceno*.

La Deputazione provinciale di Reggio (Emilia), di sei copie degli *atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1862*.

L'avvocato Luigi Tirrito, di cinque copie d'una sua *Memoria intorno alla scelta della sede dell'ufficio di registro in Castronuovo o in Lercara*.

Il signor Luigi Mengozzi, segretario nella Prefettura di Siena, di quattro copie del *Calendario delle Prefetture Toscane pel 1864 da lui compilato*.

Il Presidente della Camera dei Deputati, di N. 300 copie del primo volume della *Raccolta dei discorsi parlamentari del conte Camillo di Cavour, pubblicati per cura di essa Camera*.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'APPROVAZIONE
DEL CONTRATTO COLLA CAMERA DI COMMERCIO
DI FIRENZE
PER L'ADATTAMENTO DI UN LOCALE
AD USO DI BORSA.

(V. Atti del Senato N. 8).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione di un contratto colla Camera di Commercio di Firenze per l'adattamento di un locale ad uso di Borsa.

L'articolo unico della legge è stato modificato e rido,

anzi è evidente, che è stato modificato col consenso del Ministero, conseguentemente io darò lettura dell'articolo della legge secondo il progetto dell'Ufficio Centrale.

Non credo che vi sia difficoltà; così crede pure l'Ufficio Centrale?

Senatore Giovanola. Nessuna, perchè l'istrumento cui si riferisce la convenzione è stato stipulato dal Ministro.

Presidente. Leggo l'unico articolo del progetto di legge.

« È approvata la convenzione seguita tra le Finanze dello Stato e la Camera di commercio ed arti di Firenze, nel pubblico istrumento del 7 novembre 1863 ricevuto dal dottore Pier Antonio Spighi, notaio in Firenze. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola..

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Il Senato mi permetterà che io presenti un'osservazione, la quale non ha tratto alla portata della legge, ma solamente alla forma dell'atto che la legge è destinata a sanzionare.

Già da molti mesi avendo, come membro e relatore d'un Ufficio Centrale del Senato, avuto occasione di vedere un rogito istrumentale fatto a Firenze, mi fece un po' di sorpresa la sua intestazione; mi sembrò quasi un anacronismo, e ne feci privatamente parola ad uno dei signori Ministri. Siccome vedo da quest'istrumento che in Toscana si continua anco ad usare la stessa intestazione, mi permetta il Senato ch'io faccia questa brevissima osservazione:

L'intestazione dell'istrumento è così fatta:

« Al Nome Santissimo di Dio *amen*.

« L'anno del Nostro Signore Gesù Cristo mille ottocento sessantatrè, indizione romana sesta, e questo di sette del mese di novembre, sotto il pontificato di Sua Santità Pio Nono, e Sua Maestà Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e della volontà della nazione Re d'Italia. »

Mi pare che questo modo d'intestare un istrumento contenga, ripeto, un po' di anacronismo; ci sono cose perfettamente inutili ce n'è anche qualcuna che suona male, in questo senso, che ricorda i tempi nei quali si rogavano i pubblici istrumenti *per autorità Pontificia ed Imperiale*.

Io pregherei quindi, siccome un Regolamento notarile non potrà venire che dopo l'approvazione del nuovo codice civile, che intanto il Ministero volesse provvedere acciocchè non si adopera più una siffatta formola, e se ne prenda una più consona ai tempi, come è quella che si usa nelle provincie alle quali appartengo, in cui gli atti si intestano:

« Regnando S. M. Vittorio Emanuele II, ecc., ecc. »

Presidente. L'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Lauzi si può dire estranea all'oggetto della discus-

sione, mentre non è che una semplice avvertenza sulle formalità dell'atto, su cui può la discussione cadere, e non è quindi un'opposizione al progetto di legge...

Senatore Lauzi. Mai no!

Presidente. Se non si domanda più la parola, trattandosi di un progetto di legge compreso in un solo articolo, su cui, a termini del nostro Regolamento, non si provoca il voto per alzata e seduta, ma si passa immediatamente allo squittinio segreto, io prego uno dei signori segretari di fare l'appello nominale.

(Il Senatore, segretario, Librario fa l'appello.)

Presidente. Risultato della votazione:

Votanti	98
Favorevoli	87
Contrari	11

Il Senato approva.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE.

(V. Atti del Senato N. 47).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Trattandosi d'un progetto di molti articoli, in conformità di quanto si praticò altre volte, io credo che il Senato mi dispenserà dal darne preventiva lettura, e basterà quella dei singoli articoli quando si verrà alla discussione particolare; opperciò, se non vi è osservazione in contrario, io dichiaro aperta la discussione generale, e do la parola al signor Senatore Arnulfo che è il primo iscritto.

Senatore Arnulfo (*Movimento generale d'attenzione*). Signori, il progetto di legge che è sottoposto al giudizio del Senato tende ad una radicale innovazione nel sistema delle imposte, tende a stabilire un'imposta sui redditi della ricchezza mobile, tende insomma ad introdurre fra noi il sistema dell'imposta sulla rendita.

Questo progetto contiene in sè un grave problema, e lo riconosceva la stessa Commissione che ne riferì, degno per conseguenza di essere innanzi al Senato trattato e dal medesimo risolto.

Io mi fo iniziatore d'una discussione grave e difficile, tanto più difficile e grave per me. Onde io imploro dal Senato quella benevola indulgenza, di cui sempre fin qui mi ha onorato.

Altri continuerà questa discussione con corredo di dottrina, con artificio oratorio, con facundia che io non ho, ma non certamente con maggior convinzione di quella che io nutro. (*Bene*)

Opportunamente il Ministero nel presentare all'altro ramo del Parlamento, nella seduta del 18 novembre 1862, il progetto di legge che ora esaminiamo, apertamente e chiaramente dichiarava quali erano i motivi che lo avevano indotto a presentarlo, e ad abbracciare

il sistema dell'imposta sul reddito limitato alla parte mobiliaria.

Egli dopo alcune considerazioni teoriche e di pratica applicazione per verità sommamente lusinghiere e seducenti, considerate in astratto, passò a dichiarare che una sola obiezione sembrava affievolire i motivi di favore da cui si presenta accompagnato il principio di un'imposta sulla rendita, la difficoltà, vera o temuta, della sua pratica attuazione e confessò « che avanti a questo dubbio egli pure aveva alquanto esitato. »

Ma a rimuovere i dubbi e le esitazioni egli prese conforto da che Commissioni composte di persone peritissime della materia hanno fatto lavori ai quali esso aveva con fiducia attinto; quindi soggiunse che « il problema della pratica difficoltà di esecuzione è risolto in altri paesi di condizioni le più disparate, a contare dalla Turchia fino alla Gran Bretagna, e dall'Austria fino alle Repubbliche Americane. »

Mosso da queste considerazioni, rimossa ogni esitazione, presentò con fiducia il progetto di legge, che contiene il nuovo sistema d'imposta.

Siccome l'Inghilterra è fra le nazioni moderne quella che richiamò in vigore l'imposta sulla rendita che in tempi remotissimi, sotto più o meno simili forme, già esisteva; siccome all'Inghilterra, al praticato da lei, altre nazioni si ispirarono per imporre tasse sulla rendita, io mi occuperò primieramente e principalmente dell'*income tax* ossia imposta sulla rendita inglese, onde riconoscere se i risultati che si ottennero da quella legislazione siano tali da persuadere il Senato della convenienza d'introdurre, col progetto di legge di cui parliamo, una imposta sulla rendita.

Niuno ignora che l'imposta sulla rendita *unica e diretta* venne introdotta in Inghilterra nel 1798, proponente il Ministro Pitt, per circostanze straordinarie di guerra, e siccome questa durò per molti e molti anni, le fu sempre compagna l'imposta dell'*income tax*.

Ma giunta la pace, nel 1816, il 18 marzo venne tale tassa abolita, e non solo abolita, ma, sulla domanda di lord Brougham, il Parlamento ordinò « la distruzione di tutti i documenti che ne potessero perpetuare a memoria e facilitarne il ristabilimento. »

A ciò allude la Commissione del Senato a pag. 64, laddove così scrive:

« L'imposta diretta sull'entrata è stata da uomini eminenti, da cospicue assemblee, da intere popolazioni, or dichiarata una pubblica calamità al punto di domandare che fossero solennemente condannate alle fiamme le carte che ne contenevano la memoria, or vantata come una gran macchina di guerra, ecc. »

Questo primo risultato pare non incoraggisca guari a seguire l'esempio dell'Inghilterra.

Questa imposta scomparve e non è rinata salvo che nel 1842, epoca in cui nuovi e stringenti bisogni richiesero il Ministro Peel a chiedere al Parlamento che fosse riattivata, ma limitatamente per un triennio.

Egli è però vero che non ad un solo triennio col

fatto fu limitata, ma che di periodo in periodo, di triennio in triennio, o per un tempo minore, sempre si ottenne che fosse prorogata fin qui, non senza incontrare però le maggiori opposizioni nel Parlamento; e sempre ebbe il carattere temporario, nè fu mai considerata come imposta duratura ordinaria.

Io non analizzerò tutte le differenze che vi sono fra le condizioni dell'Inghilterra e quelle dell'Italia; sarebbe fastidioso il farlo. Ma tuttavia osserverò:

1. Che intanto fu ristabilita la tassa sulla rendita nel 1842, a detta degli scrittori inglesi, non solo per le stringenti necessità, ma anche perchè prudenza consigliava di far scomparire l'ingiustizia derivante dall'abuso delle imposte di consumazione, le quali sole sopportavano le spese dello Stato, pochissime sopportandone gli stabili, ed ancora meno i capitali, le industrie ed i commercianti. Si noti che le imposte sugli stabili non raggiungevano che 1/21° circa del totale attivo del bilancio inglese, perchè tale imposta fu in un tempo riscattata, vale a dire redenta, del che non occorre per ora occuparci. Egli è vero che gli stabili sopportano la tassa dei poveri, ma ciò non esclude che per pochissimo concorressero nelle spese dello Stato.

2. Sono da tenersi a calcolo le condizioni dell'Inghilterra, per rapporto alle industrie, ai commercianti, ai capitali, diverse al tutto da quelle in cui si trova attualmente l'Italia. Padrona l'Inghilterra, come suol dirsi, dei mari, con industrie e commercianti che si possono dire smisurati e colossali, può ben sopportare una imposta sui medesimi; ma ciò non ostante il prodotto dell'*income tax*, in tempi normali, è sopportato in gran parte dai creditori dell'Inghilterra, stante il considerevole rilevare del debito pubblico, sul quale cade l'imposta; è sopportata dai lauti stipendi che l'Inghilterra corrisponde ai suoi ufficiali ed impiegati, a segno tale che ciò che rimane da pagarsi dagli altri, cioè commercianti, industriali e capitalisti, non è più gran cosa.

Ciò non pertanto è dessa, se non gradita, almeno non avversata? È essa accetta alle popolazioni? Accetta per modo che si possa prendere per norma e trapiantarla fra noi? Niun giudice migliore, a mio credere, vi è di chi scrisse nella propria patria degli effetti di simile tassa.

Mac Culloch, il rinomato economista, è uno di questi, ed esso dice che: *malgrado che la tassa sia moderata, la dissimulazione e la frode vanno ognora crescendo; e ne adduce esempi. I buoni e gli onesti pagano, i poco scrupolosi, che sono i più, la schivano e vi riescono.*

Soggiunge poi che l'imposta sulla rendita cagiona più irritazione per i suoi cinque milioni che non l'excise per i quindici.

Vi ha inoltre in Inghilterra chi crede (e il Mac Culloch non è lontano dal crederlo), che sarebbe meglio togliere l'*income tax* ed invece mettere qualche lieve imposta sul grano.

Questa è l'opinione d'uno dei rinomati scrittori inglesi: e a lui inglese si può ben deferire.

Ricorderò anche l'opinione di un celebre uomo di

Stato dell'Inghilterra, il quale, durante i bisogni, fu ed è patrocinatore della legge sulla rendita, ma che spiegò cosa è l'imposta sulla rendita inglese, voglio dire il cancelliere dello Scacchiere, Ministro delle Finanze, Gladstone, il quale nella seduta del Parlamento del 18 aprile 1853, così si esprimeva, dopo aver fatto l'elogio di quest'imposta considerata come imposta di guerra:

« Non devesi considerare come fonte perenne e regolare del bilancio, bensì come uno spediente temporaneo nelle grandi occasioni, come un'ancora di salvezza nei bisogni supremi dello Stato, e ciò per due motivi: il primo perchè a volerla introdurre nel bilancio normale sarebbe assolutamente necessario riformarla; secondo perchè, anche riformata, avrebbe pur sempre dei vizi suoi propri inerenti alla natura sua, tali insomma da sconsigliarne l'attuazione permanente; e fra questi vizi egli annovera quello che debba necessariamente fondarsi sulle basi incerte e infide delle dichiarazioni individuali e queste conducono alle frodi, alle ineguaglianze e all'immoralità. »

Prego il Senato di notare che in Inghilterra l'*income-tax* è unica e diretta, non di ripartizione, o di contingente, ma di quotità; ciò non pertanto è qualificata viziosa per vizio inerente alla sua natura.

Dopo il 1853 si fecero, è vero, studi molti, onde correggere quei vizi a cui accennava il Ministro, quantunque il Ministro li abbia dichiarati inerenti alla natura dell'imposta ed inseparabili da essa.

Sono note le molte proposte fatte da uomini eminenti per grado e per dottrina. Sono note quelle degli *attuari* o dei *ragionieri*, le discussioni che ebbero luogo, ma sebbene l'Inghilterra abbondi di persone istrutissime, fin qui non si è riusciti a concretare modificazioni atte a correggere quella legge, che il Ministro diceva viziosa e quindi non destinata a formar parte dell'attivo ordinario del bilancio. Come dunque argomentare dalla legge inglese, per introdurre da noi un'imposta sulla rendita?

Io credo che il signor Ministro, il quale presentava la legge all'altro ramo del Parlamento, in vece di essere da tali risultati incoraggiato, avrebbe dovuto esserne distolto e scoraggiato e confermarci, per lo meno, nei dubbi, nelle esitazioni.

Ma lo stesso signor Ministro, oltre all'esempio dell'Inghilterra, invocò altresì quello di altri Stati, accennando, che dalla Turchia agli Stati Uniti, dall'Inghilterra all'Austria, che in somma ogni natura di governo dal dispotico al repubblicano, abbiano consimile imposta.

Io non ignoro che alcuni Stati, specialmente della Svizzera o della Germania, hanno un'imposta sulla rendita più o meno conforme a quella inglese. In alcuni luoghi essa si sovrappone, s'aggiunge alle imposte già esistenti e produce duplicazione, in altri è piuttosto imposta sul capitale, che sulla rendita; ma io non intendo d'entrare in troppo minute investigazioni; mi basterà il ricordare che in Austria il rilevare di quest'imposta corriapon a 46 centesimi per individuo, in

Prussia a 51, in Ginevra a L. 1,69 centesimi, a Sanguillo a 28 centesimi, e che così è una imposta di pochissimo aggravio per i cittadini. Ora per giudicare di un sistema d'imposta, il quale è esteso a molti paesi più o meno importanti, sebbene in forma diversa da quella inglese, parmi meglio conducente allo scopo il ricorrere all'opinione di quelli scrittori di pubblica economia, che mentre si sono sempre mostrati amici di ogni ben inteso progresso e d'ogni utile innovazione, hanno trattata la materia dei tributi dopo che l'*income-tax* era in esercizio e lo era pure in altri Stati.

Accennerò fra questi al sommo economista Gioan Battista Say, uomo che fece d'assai progredire la scienza, il quale nel capitolo *De l'assiette de l'impôt* del suo *Cours complet d'économie politique* così scrive: « Nous avons vu que par l'impôt, ce sont les capitaux ou les revenus des contribuables qu'il s'agit d'atteindre; mais à moins de taxer arbitrairement, noti il Senato la parola *arbitrairement*, les contribuables, on est obligé d'exiger leur contribution à l'occasion d'un fait qui serve de base à la prétention du fisc. Ses préposés exigent l'impôt foncier en vertu du fait que le contribuable est propriétaire d'un bien-fonds d'une certaine valeur; la patente en vertu du fait qu'il exerce une profession industrielle; un droit d'entrée, en raison de l'introduction de telle ou telle marchandise, etc. Ce sont là les faits qui servent de base à l'impôt, c'est sur eux qu'il est assis, et c'est la nature diverse de ces faits, qui sert à la classification, à la dénomination des impôts. »

Nel suo catechismo poi fece la domanda: « Comment connaît-on les revenus des particuliers pour les imposer? »

« Si l'intérêt personnel ne portait pas les hommes à déguiser la vérité, il suffirait de demander à chacun ce qu'il gagne annuellement par son industrie, ses capitaux et ses terres; on aurait la meilleure base de l'impôt: on lui demanderait une part quelconque de son revenu; ce serait l'impôt le plus équitable, le moins lourd, et celui dont le recouvrement coûterait le moins. »

Ma in seguito a questa risposta fa l'altra relativa domanda:

« A défaut de ce moyen quels sont ceux que l'on emploie pour faire contribuer les particuliers, autant qu'on le peut en proportion de leurs revenus? »

« On juge des revenus des propriétaires fonciers d'après la valeur locative de leurs terres, de là la contribution foncière. On juge du revenu de ceux dont les revenus se fondent sur l'intérêt de leurs capitaux, ou les profits de leurs industrie d'après la nature de leur commerce, l'importance de leur loyer, le nombre des portes et fenêtres qui se trouvent a leur maison; de là les patentes, la contribution personnelle et mobilière, l'impôt des portes et fenêtres. »

Ciò vuol dire che Gioan Battista Say il quale certamente non ignorava quali erano nelle diverse parti di

Europa le imposte, nutrivà la persuasione che non fosse possibile, col mezzo di consegne che sono inevitabili coll'imposta sulla rendita, attuare convenientemente tale imposta, che ne conosceva i vizi, e che perciò opinava fossero inevitabili le diverse imposte surriferite.

Ne altrimenti la pensò un altro eminente uomo di Stato e pregievosissimo economista, Adolfo Thiers, il quale dopo avere analizzata l'imposta sulla rendita, l'income-tax, così scrive nel suo opportunissimo libro *de la propriété* al titolo *de l'impôt*. « *Cependant cet impôt est une pure chimère, car on ne connaît pas, on ne peut pas connaître, d'une manière parfaitement exacte le revenu que chacun tire ou de ses biens ou de son travail.* » E più sotto: « *Cet impôt unique reposant sur les revenus exactement connus de chacun, est donc un pur idéal impossible à réaliser.* »

Il conte di Cavour si mostrò contrario in più circostanze, ricicamento contrario, ad un'imposta sulla rendita, del che mi riservo di dare più esatta contezza un po' più tardi; intanto ricorro all'opinione dell'egregio professore Boccardo nostro concittadino, distintissimo economista, il quale nel suo trattato di economia politica si manifesta, teoricamente parlando, fautore della imposta unica e diretta sulla rendita, ma trattando poi della sua pratica attuazione, il 1 giugno 1858, così scriveva:

« Mi dichiaro anch'io fautore della tassa unica e diretta sulla rendita e sono molti anni che ho fatto la mia professione di fede; si è questa a mio credere la meta, il tipo cui fa d'uopo indirizzare ogni passo che moviamo nella via dei miglioramenti finanziari; ma a meno di una profonda rivoluzione non solo erariale, ma sociale, a meno di distruggere, mi si permetta l'espressione, tutte le tradizioni, la storia e della fiscalità, così intimamente congiunta ed inviscerata colla storia della società, non riesco a vedere come mai si potrebbe abbandonare di pianta il sistema presente e crearne uno affatto nuovo ».

Appoggiato all'opinione di questi egregi scrittori di cose economiche, parmi poter affermare, che non sia ancora venuto il tempo (forse verrà), in cui si possa con fiducia, con sicurezza di buon esito fare una innovazione così importante, e dirò, così radicale nel sistema delle imposte.

Che se dalle opinioni degli scrittori si passa all'operato degli Stati, che pur debbe avere un peso nella bilancia per decidere dell'opportunità di questa natura d'imposte, se noi ricorriamo alla Francia, troveremo che essa non volle ammettere e non vuole l'imposta sulla rendita.

E qui mi occorre prevenire un'obiezione, la quale se non mi verrà da onorevoli Senatori, fu già fatta e scritta da taluno, che cioè coloro i quali non consentono nel sistema dell'imposta sulla rendita, egli è perchè non esiste in Francia.

Io dichiaro che tale non è il mio pensiero, e che col massimo rispetto per le cose di Francia, per gli

operati di quella grande nazione, tuttavolta che non mi persuadono, non li prendo ad imitare. Io non invoco un fatto negativo, vale a dire che non vi sia tale contribuzione in Francia, ma il fatto che in Francia si trattò d'introdurla, che però la non si volle, od a meglio dire che le cose avvennero in modo da persuadere che la Francia non l'accettava.

Il 4 agosto 1848 Goudchaux, ministro, proponeva una tassa sulla rendita mobiliare del 2 per cento, che doveva produrre 60 milioni, facendone un'imposta di ripartizione (come ora da noi si propone.)

La Commissione incaricata dall'Assemblea dell'esame di un tale progetto di legge l'accolse a malincuore in massima, e vi introdusse profonde mutazioni ne' suoi particolari.

Primieramente esentò dall'imposta i guadagni dell'industria agricola, poi fissò un *minimum* di rendita di 400, 600, 700 franchi, secondo l'importanza dei vari Comuni, accordando esenzione di tassa alle rendite inferiori a tali cifre; da ultimo mutò il carattere stesso dell'imposta, facendo della proposta tassa di ripartizione, una vera tassa di quota, e ciò soprattutto per la considerazione che ogni tassa di ripartizione è necessariamente arbitraria (e quella che ci si propone attualmente è di ripartizione), essendo impossibile che quelle grandi divisioni di cifre d'imposta fatte a priori per provincie, per distretti o per comuni riescano appunto proporzionale alle vere ricchezze, alle vere rendite, ai veri consumi che si vorrebbero sottoporre a tassa.

Dopo tali modificazioni ed emendamenti che cambiavano la sostanza della legge, si lasciò, come si suol dire, cadere; e non fu discussa.

Il 9 agosto 1849 il ministro Passy propose un'imposta sovra ogni sorta di rendita, ma questa non venne neppur discussa. Gli scrittori dell'epoca accennano che vi fu per essa la disapprovazione pressochè unanime dei Consigli generali di dipartimento.

Ma le idee della Francia del 48 e del 49 al riguardo, o, a meglio dire, delle persone che allor credevano poter meglio giudicare delle opinioni della Francia non cambiarono, sebbene siano scorsi 14 anni, in quanto che il ministro Fould nel suo rapporto all'imperatore Napoleone III del 20 gennaio 1862 relativo al bilancio del 1863, così si esprime:

« J'ai cru aussi devoir proposer à Votre Majesté l'établissement d'un impôt nouveau sur les chevaux et voitures de luxe. Il offre l'avantage d'atteindre la richesse mobilière dans une des ses manifestations extérieures et positives, sans évaluation arbitraire, sans procédé inquisitorial, en un mot, sans aucun des accompagnements inévitables de l'impôt sur le revenu qui est en opposition absolue avec nos mœurs, et avec l'organisation générale de notre système de contribution. »

Ciò dimostra che nè nel 1848, nè nel 49, nè nel 63 gli uomini di Stato di Francia hanno creduto utile d'i-

mitare l'Inghilterra nè altri paesi, e rifiutarono il sistema d'imposta sulla rendita.

Veniamo ora a quanto si fece dal Parlamento subalpino. Ne addurrò alcuni fatti tanto più volentieri, perchè, se mai vi fu paese nel quale un'innovazione nelle imposte potesse presentare forse minori difficoltà, quello certamente era il Piemonte, avvezzo a sopportare imposte gravose, ma si giudicò altrimenti dal Parlamento, ed io credo con ragione, perchè l'esperienza venne a confermare la giustizia del giudizio.

Nel 1850 si trattò per la prima volta di fare aumenti alle imposte allora esistenti, del bollo, dell'insinuazione e delle successioni. Nella prima discussione che ebbe luogo a tale riguardo, relativa alla legge sul bollo, sorsero oppositori, i quali dissero non doversi in tal modo provvedere ai bisogni delle finanze, ma essere mestieri di ricorrere all'imposta sulla rendita. Anche allora si venne invocando la legge dell'*income-tax* col corredo di molti ragionamenti. Il Commissario regio incaricato in quel tempo di sostenere tutte le leggi di finanza innanzi al Senato e alla Camera, il Commissario regio, con pieno accordo del Ministero, del quale faceva parte l'attuale nostro collega onorevole Senatore conte Nigra, allora Ministro delle Finanze, si oppose virilmente e con persistenza alla proposta nella Camera dei Deputati, e dopo lunga discussione essa passò oltre. Ammise gli aumenti alla carta bollata ed all'insinuazione, e più tardi, al diritto di successione; mantenne insomma il sistema delle imposte molteplici.

Una specie d'imposta sulla rendita si è decretata colla legge 16 luglio 1851, che riflette la tassa commerciale.

Per dovere d'ufficio ebbi a curarne l'applicazione fin dal principio.

La legge prescriveva la consegna da farsi dagli esercenti commercio, traffici, manifatture ecc., la nomina di Commissioni secondo la natura dell'industria, col diritto di stabilire quale dovesse essere la somma da pagarsi da ogni contribuente; i membri scelti per comporre erano astretti di assumere tale ufficio a pena di una multa da L. 51 a 500; ebbene, o signori, quella legge fece pessima prova, si videro frodi certissime ma impossibili a comprovarsi; la coscienza pubblica qualificava molte consegne infedeli, ma la frode non poteva chiarirsi, il prodotto non era proporzionato all'importanza dei redditi reali; a tal che, fu mestieri nel 1853, 7 luglio derogare a quella legge, e appigliarsi al sistema, che chiamerò francese, fattevi però molte utili modificazioni.

Questo primo esperimento dell'imposta sulla rendita, sebbene sopra una scala limitata, si dovette abbandonare.

L'onorevole conte di Cavour, che ognuno sa quanto fosse versato nelle scienze economiche, qual uomo di Stato egli fosse, e quanto egli cercasse di portare l'equilibrio nel bilancio, il conte Cavour nella relazione che fece il 17 novembre 1855 sulla situazione del Tesoro, così si esprimeva: « Onde non lasciarvi incerti sul mio giudizio intorno a quell'argomento di suprema impor-

tanza, non esito a dichiarare che io respingo nel modo il più reciso ed assoluto l'idea dell'imposta unica, abbia essa per base la rendita od il capitale, indicandovi in breve le ragioni di questa mia profonda convinzione.

« Astrazione fatta delle difficoltà immense, insuperabili forse, che s'incontrerebbero nell'applicazione di una tassa sulla rendita non ristretta in limiti milissimi, io respingo questa tassa altamente ingiusta ed ineguale, » e ciò dimostra citando l'Inghilterra che fin qui, dice, non seppe proporre riforme e fu oggetto di ripetute e vive accuse per parte di zelanti riformisti di cui abbondava, e soggiungeva: « Queste rapide considerazioni bastano a dimostrare l'inattendibilità della proposta dei fautori dell'imposta unica. » Poi passa a dire che le condizioni economiche e finanziarie non erano tali da rendere opportuno quest'arrischiato provvedimento; dimostra gli ostacoli che si incontrano a conoscere il valore della ricchezza stabile, difficoltà catastali ed altre, ed a fortiori maggiori per la ricchezza mobile; cita la legge sulle successioni, allora vigente in Piemonte, che malgrado non ammettesse la deduzione dei debiti, e le iodagini e l'attività di molti valenti impiegati, non si riusciva tuttavia a trovare la materia imponibile. Tutti sanno che dopo avere il conte di Cavour manifestate queste opinioni, un egregio scrittore di cose economiche si prese l'assunto di persuaderlo, mercè alcune lettere ad esso indirizzate, della possibilità pratica di applicare una legge d'imposta sulla rendita, voglio dire il professore Emilio Broglio; ed il conte di Cavour aderì alla pubblicazione di tali lettere, le quali sono stampate nel 1856 e 1857, e non si può dissimulare che lo scrittore ha fatto prova di molte cognizioni e di moltissimo ingegno onde persuadere che esso conte era nell'errore, quando negava la possibilità e la convenienza dell'applicazione di quel nuovo genere d'imposta.

Ma il conte di Cavour nella seduta della Camera del 19 maggio 1858, posteriore così a quella pubblicazione, dichiarava che era assolutamente impossibile di stabilire l'imposta sulla rendita presso di noi. E nella successiva seduta 9 giugno 1858 dimostrava più ampiamente tale sua tesi accennando ai vizi dell'imposta unica, la quale disse d'aver studiata sul luogo, cioè in Inghilterra, dove la prediale produce quasi nulla perchè riscattata; ed afferma d'aver parlato coi personaggi più competenti, fra cui D'Israeli, i quali concordemente gli dissero che il commercio pagava il terzo o la metà di quel che doveva pagare; essere di fatto che vi è un'indegnazione generale contro il sistema delle denunzie, perchè si riconobbe in esso un'infinità di abusi che non si possono combattere; cita un fatto riferito da Gladstone, vale a dire, che quando si trattava di consegnare le rendite di commerci in una data località di Londra si consegnarono per 28m. lire, e quando qualche anno dopo si trattò di ottenere indennità perchè dovevano per ragione d'utilità pubblica essere distrutti alcuni fabbricati nei quali quei commerci

si esercivano, si pretendeva per indennità una somma 5 o 6 volte maggiore del reddito consegnato per l'imposta.

In tale seduta, dopo una lunga discussione, si propose che si nominasse apposita Commissione, la quale fu composta di sette membri, onde studiare la questione dell'imposta sulla rendita, che il conte Cavour persisteva a dire inattuabile.

Io non conosco che studi siano fatti dalla Commissione, ma il conte di Cavour si mantenne sempre costante nella sua prima opinione, la quale egli aveva desunta non tanto dai principii teorici, che ben conosceva, quanto, come disse egli stesso nell'ultima delle testè accennate sedute, dall'essersi trovato in Inghilterra ed aver colà fatte indagini particolari sulla applicazione della legge inglese.

Parmi per conseguenza dimostrato che l'appoggiarsi al sistema inglese per nulla conferisca a persuadere che la tassa che ci viene col progetto proposta sia da accettarsi, poichè il risultato di ciò che si fece in altri paesi non persuase nè gli scrittori, nè gli uomini di Stato, della sua pratica utilità; e si può soltanto riconoscere con Boccardo che essa sia un ideale, a cui è d'uopo indirizzare le viste, ma che non è ancor venuto il tempo in cui se ne possa fare senza gravissimi pericoli ed inconvenienti la pratica applicazione.

Premessa la dimostrazione, che non si possa adottare l'imposta sulla rendita, poco occorrerà dire del progetto che ci è sottoposto, poichè, o s'abbracci il sistema di *ripartizione*, cioè di *contingente* come si propone, o di *quotità* come si pratica in Inghilterra, è pur sempre vero che tutto dipende dal conoscere la consistenza del reddito di ciaschedun contribuente; e se, per le cose fin qui dette e riferite, ciò non si può conoscere con una tal quale approssimativa esattezza, è inutile che si adottino un sistema piuttosto che un altro, e perciò il progetto è sempre inaccettabile.

Tuttavia siccome si addussero ragioni per le quali si adottò l'imposta di ripartizione, farò al riguardo alcune brevi osservazioni.

Sostanzialmente esso reca la proposta di una tassa sui redditi della ricchezza mobile per *contingente*, determinato per ora in 30 milioni a vece dei 55 accennati nel primitivo progetto, ma non è imposta *unica* in quanto che nel progetto ministeriale sono esclusi i redditi degli stabili, ed in quello della Commissione si escluderebbero altresì le rendite del Debito Pubblico.

Ora non è conforme ai dettati della scienza nè l'una nè l'altra cosa.

Il chiarissimo professore Boccardo scrive:

« Non saprei essere fautore della tassa sul reddito se non è proclamata e sancita come *imposta unica ed a tutti i contribuenti comune*. »

Nel nostro caso non sarebbe nè unica, nè comune a tutti i contribuenti.

L'imposta per *contingente* è contraria all'*income-tax*. Non vi è dunque coerenza fra le ragioni che persuada-

ero il Ministro a presentare la legge e la legge medesima.

Uno dei motivi per i quali si dice proposta per *contingente*, sta in ciò che, stabilita per *quotità*, la finanza poco conseguirebbe, ed io ne convengo. Ma da questo fatto probabilissimo io non deduco la conseguenza che debbasi ricorrere al *contingente*, ma ne deduco che questo genere d'imposta non è ammissibile, perchè se gli scrittori di economia pubblica, se i fatti di quei governi che adottarono l'imposta sulla rendita dimostrano che debba esser unica e di *quotità*, allontanandosi da questi due estremi, ne deriva che l'imposta non sia quale esser debba, quale la scienza e l'esperienza invocate richiedono.

Se non che l'imposta per *contingente* ha vizi inerenti alla medesima, i quali si accumulano con quelli relativi alla imposta per *quotità*, che Gladstone ha accennati nel 1853 al Parlamento inglese, e da me riferiti poco fa.

Di fatti trattandosi della *quotità* basta l'accertare qual è la rendita di ciascun cittadino, e l'operazione è compiuta. Sarà il 3, il 5, il 10 per cento se si vuole da esigere per tassa, e non trattasi più che d'un'operazione aritmetica, ma nel sistema di *ripartizione* occorrono ben molte altre operazioni, che vengono ad aumentare il numero di quelle che già si debbono fare onde conoscere il rilevare della rendita; quelle cioè necessarie per ripartire il contingente.

Adottandosi il progetto di legge che è sottoposto all'esame del Senato per determinare il contingente di ciascheduna provincia dei trenta milioni che per ora si domandano (e se ne chiedevano 55 all'epoca che fu presentata, e non come cifra definitiva), che si riducono poi in sostanza a 14 o 15, in quanto che si aboliscono molte altre imposte mobiliari che esistono in Italia, fa mestieri ricorrere come ben disse la Commissione a 14 indizi, ed a 7 criteri.

Io non entrerò nell'analisi di questi criteri. Solo leggendoli, ognuno si potrà convincere che i medesimi non offrono, a mio giudizio, salvo un metodo, direi, empirico, onde fare una prima ripartizione fra provincie e provincie, senza che si possano prevedere le conseguenze.

E che così sia lo riconobbe la nostra Commissione ed il suo egregio relatore: lo riconobbe quest'ultimo, scrittore distintissimo di cose economiche, negli studi da lui fatti che ci ha sottoposti.

Io dunque non farò perdere tempo al Senato ripetendo ciò che l'onorevole relatore così bene e opportunamente disse al riguardo.

L'insufficienza di quegli indizi e criteri fu riconosciuta inoltre dalla Commissione, la quale non altrimenti ha creduto possibile l'attuazione della legge, salvo aggiungendovi un'altra disposizione mercè la quale vorrebbe ripartire una porzione dei contingenti individuali dell'imposta, non in ragione della rendita accertata, ma in ragione del fitto presunto della casa di

ciaschedun debitore, osservate peculiari norme nell'emendamento da essa Commissione proposto determinate.

Nè qui si arrestano gli inconvenienti che derivano dal sistema d'imposta per ripartizione, ossia di contingenti; poichè fatta una prima ripartizione della somma di ciascuna Provincia, è demandato ai Consigli Provinciali di fare un'altra ripartizione fra i Comuni componenti la Provincia medesima, di stabilire la quota di ognuno di essi, seguendo quei medesimi criteri, ma con facoltà (come propone la Commissione) di tener conto *delle circostanze di località*.

Io dirò in primo luogo che, se le circostanze di località possono e debbono influire nel riparto che il Consiglio provinciale è chiamato a fare fra i Comuni, parmi dovrebbero altresì influire nel primo riparto che vuolsi fare dal Governo fra le Provincie, e quindi non sussiste che si contemplino nel secondo e non nel primo.

Ma checchè sia di ciò, vediamo in quali condizioni siano posti i Consigli provinciali nel far questi riparti per Comuni.

Io mi rivolgo agli onorevoli miei colleghi delle antiche Provincie, cui toccò di fare il riparto del canone gabellario.

Questo ha norme speciali, non si fa senza alcuni dati locali, molto più precisi, a mio credere, di quel che siano i criteri di cui debbesi tener conto nel ripartire la futura imposta; poichè le consumazioni di una data località, e l'avviamento degli esercenti certe industrie, come di macellaio, oste e simili, se non si conoscono esattamente, si conoscono tuttavia con una certa approssimazione: vengono a tal uopo a somministrare nozioni ai Consigli provinciali i verificatori delle contribuzioni che fanno sul luogo investigazioni; vengono le osservazioni dei sotto-prefetti di circondario, e colla scorta di tali riscontri i Consigli provinciali fanno il riparto definitivo; ma con tutto ciò ognun sa quali e quante siano le difficoltà per riuscire a che non sia troppo ineguale, non per difetto di volontà, ma per difficoltà inerenti alla natura della cosa. E che mal si riesca in ciò lo dice il Ministro delle Finanze nella relazione del 14 giugno 1863 sul dazio di consumo, ove afferma che l'imposta del canone gabellare « offende la giustizia distributiva, ed è un riparto senza precisi criteri, con indizi arbitrari. »

Se tale è riparto di cui si hanno elementi locali è lecito il presupporre quali e quante maggiori difficoltà si debbano incontrare nel riparto che debbe farsi in conseguenza della nostra legge, la quale non porge se non norme che si ponno chiamare empiriche.

Ma suppongasì superate tali difficoltà, sia fissata la somma che ogni comune od ogni consorzio di comuni debba pagare (poichè il Senato ricorda che i comuni sono considerati isolatamente se sono di 6 mila o più abitanti, se no, debbono costituirsi consorzi di molti comuni i quali non eccedano complessivamente 12 mila abitanti), i comuni dovranno nominare una Commissione locale colla

facoltà, anzi l'obbligo di prendere ad esame le consegne da farsi da ciascun cittadino assoggettato alla tassa e di giudicare di fissare le cifre di reddito di ciascun individuo sopra il quale debba farsi riparto; è da avvertire che non è obbligata la Commissione a dare i motivi, ad addurre le ragioni per le quali essa dica ad un cittadino: voi avete consegnato cinque ma avete dieci, essa pronuncia come pronunciano i Giurati. Quale sia però la posizione di questi così detti tassatori, ognuno facilmente lo comprenderà. Dirò in primo luogo che vi saranno taluni, ed abbastanza numerosi, i quali privi delle cognizioni necessarie per procedere conscienziosamente in sì delicata materia, si asterranno dall'accettare, anzi rifiuteranno l'ufficio, nè incorrono perciò in multe od ammende, le quali, quando pure si prescrivessero nella legge, non gioverebbero. Ma suppongasì pure che non rifiutino di preare un tal pubblico servizio. Se essi ammettono come vere tutte le consegne quali sono fatte dai contribuenti e loro presentate che saranno numerosissime (stantechè l'imposta non esclude che gli aventi reddito minore di lire 250, sebbene in Inghilterra sieno esclusi i redditi inferiori alle lire 2500), ed in tal caso io dico, che essi consacrano un'ineguaglianza, un'ingiustizia poichè è fuori di ogni dubbio che si verificheranno fra noi quelle stesse infedeltà di cui si lagnano tutti gli arrittori, e gli uomini di Stato d'Inghilterra. Io però m'immagino che vi saranno cittadini che consegneranno fedelmente, altri che consegneranno tutt'altro che dubitano che sia conosciuto ed occulteranno il rimanente, altri i quali useranno ogni artificio possibile onde nascondere la verità per pagar poco specialmente tenendo occulti i capitali (il che ridonderà in pregiudizio anche della tassa di registro).

Ciò posto, se i Commissari presumendo di conoscere le ricchezze individuali correggeranno le consegne, io lascio al Senato giudicare quale sarà la condizione loro quando diranno ai loro concittadini: voi avete fatto una falsa consegna; è facile il presupporre che ne nasceranno, massime in certe località più che in altre, gravissimi inconvenienti; e non sono i soli che derivano da un'imposta di *ripartizione*, che non s'incontrano in quella di *quotità* se fra i tassatori si trovano persone (e non è difficile) le quali o per opinioni politiche, o per garo di località, o per rivalità e inimicizie di famiglia, o per interessi individuali, o per altro qualsiasi men lodevole motivo *trattandosi di imposta di ripartizione*, commetteranno facilmente ingiustizie dichiarando i loro nemici politici o di famiglia possessori di redditi superiori a quelli che realmente abbiano, soddisfacendo così al doppio scopo di dar sfogo a risentimenti, facendo sopportare da altri una maggior quota in diminuzione di quella che ad essi toccherebbe pagare.

Perciò un'imposta di ripartizione presenta inconvenienti maggiori assai di quelli che presenta un'imposta di quotità; essa ha tutti i vizi di questa, più quelli suoi particolari. A tali inconvenienti non si può ovviare; quindi se nell'antico Piemonte non si volle adottare l'

imposta sulla rendita, sebbene i suoi abitanti fossero avvezzi a sopportare gravose tasse, sarà molto più difficile che in altre provincie alle imposte meno abituate, simili inconvenienti non si manifestino maggiori. Onde anche politicamente parlando parmi non sia da abbracciarsi un sistema che può avere così dannose conseguenze.

Mi resterebbe a parlare delle modificazioni che la Commissione di finanza propone onde correggere gli errori derivanti dall'applicazione dei sette criterii già menzionati: ma io me ne dispenserò, in quanto che essendomi proposto di dimostrare, e avendo la lusinga di aver dimostrato, che un'imposta sulla rendita non sia da noi ammissibile sia di *quotità* ovvero di *contingente*, riesce superfluo lo esaminare il modo di temperare od equilibrare il risultato dell'applicazione dei criterii nel determinare il contingente. Tuttavia dirò che la Commissione di finanza con molta perspicacia vide gli inconvenienti derivanti dal lasciare che i soli indicati criterii determinino il riparto e cercò di apporvi un qualche rimedio, ma siccome gli indizii ed i criterii sono una specie di empirismo, siccome producono risultati che è impossibile prevedere a priori, riesce evidente che è egualmente difficile, per non dire impossibile, vedere quali sono le conseguenze del temperamento che la Commissione di finanza ebbe a proporre.

Io quindi mi limito a ciò, tanto più che non ignoro che altri più opportunamente ne tratterà.

Mi rimane ora a rispondere ad un rimprovero che potrebbe essermi fatto, dicendomi: rifiutando il voto alla legge, voi non volete imposte, non volete soccorrere ai bisogni dell'erario.

Signori! la mia risposta sta nei miei precedenti. In fatto d'imposte, fin da quando si aprì il Parlamento, e come Deputato e come Senatore, io ho cooperato affinché le tasse necessarie si decretassero, onde provvedere ai bisogni delle finanze con quei mezzi che mi parvero più acconci, e potrei invocare fatti recenti. Ma mi si dirà: come credete che si debba e si possa provvedere ai bisogni? Ecco la mia opinione scritta dallo stesso egregio relatore della Commissione, il quale con quella chiarezza che gli è propria, esordì nella sua relazione, riferendo le diverse opinioni sulla natura e qualità delle imposte da adottarsi, ed accennò ad una di esse in questi termini:

« Infine se si vuol far una novità, si faccia quella che avrebbe per se due titoli di preferenza, cioè la esperienza già fattane in una parte d'Italia, ed il non riuscire noiva per cinque milioni su ventidue che ora compongono la popolazione del Regno d'Italia; si estendano da per tutto le imposte subalpine.»

Io abbraccio quest'opinione; non dirò si estendano le imposte subalpine, saranno le subalpine o quelle degli altri Stati d'Italia, si scelgano le migliori.

Io non ammetto l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, ma ammetto la molteplicità delle imposte. Se si vogliono applicare le subalpine, si migliorino, se ne

augmenti la tariffa in misura ragionevole, corrispondente ai bisogni.

Ciò facendo io credo che si opererà con vantaggio inquantochè le imposte del Piemonte sono simili a quelle francesi, e la Francia col suo sistema d'imposte salvò, mi sia lecito di così esprimermi, le sue finanze in tempi difficilissimi più volte.

Io non dico che il suo sistema finanziario sia il migliore; ma è sorretto da una lunga prova. Non credo finora vi sia un sistema d'imposte, il quale abbia la perfezione o vi si approssimi, ma applicando le sue imposte all'Italia, abbiamo un precedente vantaggioso. La Francia occupò nel passato buona parte d'Italia: essa direttamente od indirettamente introdusse le sue leggi in Italia al punto che quasi dappertutto sono conosciute.

Per ultimo dirò, una delle imposte, che è la mobiliare, trova appoggio nell'opinione della stessa Commissione, che come base delle modificazioni proposte ai sette criterii, pose il fitto delle case. Di fatti nella Relazione si è trascritto un brano di Stuard Mill che mi permetterà di leggere.

« Non vi è capo di spesa (scrive il meno empirico ed il maggiore fra gli Economisti inglesi viventi parlando del valore locativo) non vi è capo di spesa di privati individui che indichi meglio *la sua entrata e che lo sia nel tutto insieme più esattamente proporzionata.*

« Cotesta imposta, quella sul valore locativo, si avvicina più ad un'equa imposta dell'entrata, che non sia possibile d'avvicinarvisi imponendo le entrate direttamente; e presenta questo vantaggio; che fa da sé tutte le deduzioni, che altrimenti è tanto difficile, e dirò pure, impossibile di fare con vera esattezza in un'imposizione basata direttamente sull'entrata; e per vero ciò che il fitto che ciascuno paga prova realmente non è l'intera somma dell'entrata sua ma quella che gli conviene spendere.

Quindi troverebbe appoggio l'imposta mobiliare ed ogni altra, che il fitto dell'alloggio avesse per base.

Parmi dunque avere, come meglio soppi, dimostrato che l'imposta sulla rendita come imposta ordinaria e continuativa non sia da approvarsi perchè l'*income tax* è detestata sebbene non sia che temporaria; che la Francia non la volle; il Piemonte neppure; che gli scrittori le cui opinioni sono più rispettate non la riconoscono finora attuabile, che il progetto di legge di cui ci occupiamo presenta un organismo sotto ogni aspetto vizioso, che il sistema d'imposta sulla rendita debba aversi quale un'aspirazione per un avvenire più o meno lontano, quando gli scienziati abbiano trovato mezzo di facile e meno arbitraria applicazione, che sia per ora da preferirsi il sistema delle imposte molteplici le quali appunto perchè molte offrono un altro vantaggio, quello cioè, che se per avventura si commettono errori nell'applicazione, non hanno troppo dannose conseguenze.

Ringrazio del resto il Senato della costante e benevola attenzione che volle concedermi e concludo di-

chiarando che per le addotte ragioni io non posso approvare il progetto di legge di cui ebbi fin qui a parlare (*Segni d'approvazione*).

Presidente. Secondo l'ordine d'iscrizione la parola spetta al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. In vista del non florido stato delle nostre finanze, io non farei cattivo viso ad una legge che imponesse la ricchezza mobile, se le basi dietro cui quest'imposta si vuole riscuotere conducessero ad una retta ripartizione, ad un retto contributo d'ognuno, e in fine la base proposta fosse quella della quotità.

Ma il modo con cui il Ministero vuole che sia ripartito il contributo, è così zeppo d'inconvenienti; che credo porti ad una flagrante ingiustizia fra le provincie, flagrante ingiustizia in seguito fra i Comuni, flagrantissima ingiustizia finalmente tra i contribuenti, imperocchè da una prima ingiustizia ne derivano tutte le altre.

E per vedere che così sia, basta dare un'occhiata agli indizi che si vogliono adottare per valutare le ricchezze da doversi imporre: fra questi ve ne sono degli assolutamente falsi, e che produrranno differenze grandissime tra provincia e provincia.

Vi sono indizi così erronei ed ingiusti, che condurranno a questa conseguenza, che in un luogo un individuo pagherà l'uno per cento sul suo reddito, mentre vi sarà un altro che sarà costretto a pagare il 5 e il 6 per cento. Quando vi è anco una sola minaccia di questo inconveniente, parmi che basti per non accettare una legge la quale ha sì terribili conseguenze.

Il Senatore Arnulfo già vi ha lungamente dimostrato prima gli inconvenienti della tassa in generale sul reddito, e vi ha anco dimostrato gli inconvenienti del progetto di legge, quale è presentato dal Ministero e dalla Commissione, ed io aggiungerò a quello che egli ha accennato, che non solo è ingiusto, ma anche che non raggiunge lo scopo per cui fu proposto; nella molteplicità delle operazioni che occorrono, io son persuaso che il Ministero non solo non percepirà i 14 milioni che agogna, ma che forse perderà ancora quelli a cui rinunzia, abbandonando le tasse in vigore nelle antiche provincie.

Il caoone gabellario il quale era anche esso una imposta di ripartizione fece così mala prova nei primi anni, che sicuramente per molto tempo, molti e molti Comuni non hanno pagato quasi nulla, perchè le Commissioni dei Consigli provinciali o si rifiutarono, o non poterono fare il riparto accennato.

Lo stesso succederà nei riparti che i Consigli provinciali dovranno fare attualmente di questa tassa fra i diversi Comuni. E poi nei diversi Comuni cosa succederà? Succederà quello che vi è stato detto, che Tizio sarà quotato in un modo, perchè sarà fatto buon viso alla sua dichiara, e Caio invece che avrà nemici nel Comune, sarà quotato molto maggiormente, e quindi la deconsiderazione de' municipi, e quindi i ritardi al tesoro dei desiderati quattrini.

Io credo che il signor Ministro viva in piena illusione sia sulla portata di questa legge che sull'introito che possa realmente procurare al tesoro.

Se egli fosse dei paesi meridionali ove ha luogo il fenomeno della fata morgana direi che vive ancora delle illusioni che si veggono nel deserto: nel deserto si vedono ad una distanza oggetti piacevoli, si vede per allucinazione tutto quello che si può più desiderare: limpide acque, folte selve, e quanto è più grato al viaggiatore; ma quando si progredisce innanzi e si crede avvicinarsi ai desiderati oggetti, tutto scompare.

Così credo succederà al Ministro. Egli passeggiando nel deserto del tesoro si figura con questa legge stringere sacchi di danaro e riscuotere milioni, ma quando si verrà all'applicazione di essa, si vedrà che ben poco produce e che il deserto è sempre deserto.

Pertanto quando una legge conduce a manifeste ingiustizie, quando una legge non raggiunge il suo fine, e pone anzi in pericolo le risorse delle finanze, io penso che non possa avere se non che cattive conseguenze. Essa non sarà, come diceva il Ministro, il catasto della ricchezza mobile, e qui confesso che non so concepire come si possa associare la parola catasto colla mobilità; il catasto significa quello che sta; ricchezza mobile, come dice la parola, non può accordarsi colla stabilità.

In conseguenza non so come si possa dire che quanto si farà in quest'anno servirà di norma e di base a quello che si determinerà in seguito. Questa sola parola sarebbe una ragione per rigettare la legge, giacchè a cosa conduce? Conduce alla conseguenza che un'ingiustizia fatta una volta non ha più, per così dire, rimedio, anzi si riproduce all'infinito.

Io non dirò di più, perchè parmi già l'ora tarda, e perchè, ripeto, già sono state bene svolte dal Senatore Arnulfo le ragioni per cui si debbe rigettare questa legge: dirò però che sarebbe miglior partito di continuare la riscossione delle imposte che sono in vigore in Piemonte estendendole alle altre provincie; perciò proporei che si tenesse un sistema il quale non fosse per concitare tanta animadversione, come quello a cui andiamo incontro. Il sistema che si propone è un sistema che farà deconsiderare le amministrazioni provinciali, deconsiderare le amministrazioni municipali, che toglierà la fiducia dei cittadini verso le loro amministrazioni. Quando, o signori, sarà tolta la fiducia dei cittadini nei municipi, quando saranno esautorati nell'opinione dei loro amministrati, se venisse a succedere un disordine politico o qualche grave conflagrazione, non vi sarà più nemmeno quell'autorità tutelare a cui si ricorre come a un padre di famiglia, perchè questo padre di famiglia non è più ben veduto dai cittadini, perchè per colpa del Governo è diventato l'esoso esattore che gli ha spolpati de' loro averi, e non ha più la loro confidenza. Io quindi vedo che questa legge ha una portata gravissima finanziaria, ed ancora una funestissima portata politica, perchè ove succedano disordini, non vi sarà alcuno che possa portare un qualche rimedio in quei dolorosi frangenti.

Signori, pensate a queste sì gravi conseguenze e rigettate, come ve ne prego, la legge.

Presidente. Il terzo iscritto è il Senatore Gravina. La parola è al Senatore Gravina.

Senatore Gravina. Dopo quello che hanno detto i preopinanti io ho troppo poco da dire, e non abuserò della pazienza del Senato. La legge che si propone ha fatto cattiva prova ovunque si è voluta attuare; sebbene stabilita sopra una base d'equità e di giustizia pur tuttavia nella sua esecuzione ha trovato tante difficoltà, che si è riguardata come lo scoglio nel quale si sono rotte le più grandi capacità finanziarie.

Il sistema dei criteri che forma la base della sua ripartizione a me sembra che sia così elastico e fallace da divenire una continua sorgente di querele. Nella nostra Italia che è un paese eminentemente agricolo, e in cui la ricchezza nella massima parte si ricava dai prodotti del suolo, il fittuario, i mezzaioli, l'uomo del salario pagheranno con una mano quest'imposta, e la ripeteranno dal proprietario con l'altra, così che, avuto riguardo alle circostanze economiche dell'Italia, la massima parte di questa imposta sarà una specie di sovratassa alla fondiaria con diverso nome.

Quello poi che ha fatto in me una dolorosa impressione si è il vedere che sono sottoposti a questa tassa coloro che dalla loro industria non ricavano più di 250 lire all'anno.

Signori! l'infelice che dal suo penoso lavoro ricava non più di 13 soldi al giorno, non bastevoli per i primi bisogni della vita, quest'uomo, dico, sarà condannato dalla legge a versare nelle casse del tesoro, una parte di questa sua meschina mercede, e così la imposta per lui non è l'imposta sulla ricchezza ma la è quella sulla povertà; ed io vi domando, signori, non è questa una specie di capitazione alla musulmana che rifugge dalla civiltà del secolo, e dai principii d'umanità? Qui io mi aspetto che alcuno dica: voi fate della critica! Oh è troppo facil cosa il criticare: ma che proponete? Signori, io proporrei che questa tassa non fosse accettata, vorrei ancora che le antiche provincie che la pagano in altro modo fossero esentate da questa odiosa imposta, e se dovessi proporre un'altra imposta da surrogarsi a quelle, io proporrei di aumentare la tariffa sul tabacco, equiparandola a quella che si paga in Francia.

Con questo sistema io crederei che noi proporzionalmente potremmo ricavare da quell'imposta 125 milioni all'anno, vuol dire 55 milioni di più di quello che attualmente si ricava; così si potrebbe esentare il paese

da questa così incomportabile imposta e dall'altra così malaugurata sui consueti.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Marliani.

Voci. A domani! A domani!

Senatore Marliani. Io sono agli ordini del Senato.

Presidente. Se il Senato intende che si rimandi il seguito della discussione a domani, si rimanderà, ma prima dà la parola al signor Presidente del Consiglio dei Ministri per la presentazione di alcuni progetti di legge.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per l'approvazione del bilancio delle entrate per l'esercizio del 1864, il quale è stato già votato nell'altro ramo del Parlamento] e lo raccomando caldissimamente alla Commissione di finanze, poichè se fosse possibile il poter condurlo spedatamente a termine dispenserebbe il Governo dal dover chiedere l'esercizio provvisorio. L'altro progetto di legge che io presento a nome del mio collega il Ministro Guardasigilli non è nuovo in quest'aula, esso riguarda l'affrancamento dei canoni enfiteotici, livelli, censì e decime.

La Camera dei Deputati accettando per intero la legge qual fu dal Senato votata non ha fatto che aggiungerci una disposizione transitoria, il che rende necessaria la sua presentazione di nuovo a questo illustre Consesso.

Raccomando anche questo progetto alla sollecitudine del Senato.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi due progetti di legge: il primo, quello relativo al bilancio attivo, sarà trasmesso immediatamente alla Commissione di finanze la quale apprezzerà i motivi di sollecitudine straordinaria enunciati dal signor Ministro delle Finanze; l'altro farà il suo corso ordinario.

Domani alle ore due precise vi sarà adunanza pubblica; prego i signori Senatori d'avvertire che siccome vi sono ancora molti oratori iscritti per la discussione generale sarebbe necessario che si cominciasse di buon'ora, onde poi avere nei giorni posteriori il tempo sufficiente per l'esame degli articoli della legge.

Domani adunque, alle ore due precise, seduta pubblica per la continuazione della discussione generale oggi intrapresa.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)